

**REGOLAMENTO RELATIVO A COLLABORAZIONI
PRESTATE DAGLI STUDENTI AI SERVIZI
DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI"
di REGGIO CALABRIA**

Capo I
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI
E ATTIVAZIONE DELLE COLLABORAZIONI

**Art. 1
Tipologia dei servizi**

1. L'Università per Stranieri "Dante Alighieri" con il presente regolamento disciplina, a norma dell'art.11 del d.lgs. 29/03/2012, n.68. le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse al funzionamento dei servizi dell'ateneo, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

In particolare, il Comitato Tecnico organizzativo, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, con le modalità esplicitate negli articoli successivi, può attivare la predetta attività per i seguenti servizi:

- a) collaborazione per il funzionamento e la custodia di biblioteche ed archivi;
- b) schedatura, memorizzazione o registrazione di dati che non comportino responsabilità amministrative;
- c) lavori di scrittura in word, di elaborati grafici e di fotocopiatura;
- d) supporto all'organizzazione di convegni, attività culturali e ricreative;
- e) supporto al riordino di materiale museale e di archivio;
- f) altri servizi non didattici a favore degli studenti;
- g) interventi di assistenza a studenti disabili. Per interventi a studenti disabili si intendono::
 - 1) disponibilità all'accompagnamento e alla registrazione su nastro dei testi di studio per studenti non vedenti;
 - 2) assistenza durante le lezioni, i colloqui con i docenti o in sede di esame per gli studenti audiolesi;
 - 3) disponibilità all'accompagnamento, al recupero di documentazione presso biblioteche o segreterie per studenti, per studenti con handicap motori.

2. La collaborazione alle tipologie di servizi, di cui al comma precedente, è attivata tramite la pubblicazione - sentito il Senato degli studenti, - di un **bando** aperto a tutti gli studenti in possesso dei requisiti di merito e nelle condizioni economiche indicate ai sensi dell'art. 4 seguente.

3. Collaborazioni destinate a particolari servizi, quali i servizi dell'Area Informatica e di assistenza a studenti disabili, sono attivate tramite bandi specifici.

**Art. 2
Luogo, durata e carattere delle collaborazioni**

1. Le collaborazioni si svolgono unicamente all'interno dei locali utilizzati dall'Università e ciascuna di esse non può avere durata, per ciascun anno accademico, superiore a 200 ore e inferiore a 20 ore.. A tal fine, il Comitato Tecnico Organizzativo determina il limite annuo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

2. Le collaborazioni si svolgono presso:
 - a) Uffici delle segreterie studenti;
 - b) Servizi generali dell'Università, , secondo i criteri previsti dal bando stesso
 - c) Servizi generali di Facoltà;
 - d) Servizi dell'Area Informatica;
 - e) Servizi di assistenza a studenti disabili;
 - f) Servizio Biblioteca;
3. Le collaborazioni attivate con bando generale, di cui al 2° comma dell'art.1, sono ripartite come segue:
 - Il 40% tra i due corsi di laurea triennale e magistrale, in parti uguali;
 - Il 60% fra i due corsi di laurea, in proporzione al numero di domande di collaborazione accolte.
4. Le collaborazioni attivate tramite il **bando** , di cui all'art.1, sono ripartite, secondo i criteri previsti dal bando stesso e previo parere di **apposita commissione** nominata con decreto rettorale e costituita da tre docenti, un funzionario amministrativo e da uno studente designato dal Senato degli studenti. In particolare, il bando per i servizi agli studenti disabili prevede un numero di posti prestabilito per ciascun corso di laurea, sulla base delle esigenze comunicate dalla Segreteria studenti.
5. Il Rettore può, in casi particolari e per motivate necessità, ridistribuire i posti non coperti.
6. Gli studenti sono tenuti ad accettare le destinazioni loro assegnate nell'interesse dell'Università.
7. La collaborazione non dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato e non costituisce titolo preferenziale in pubblici concorsi.
8. La collaborazione non può in nessun caso interferire con il normale svolgimento dell'attività didattica cui lo studente è tenuto.

Art. 3

Profili procedurali e sostanziali delle collaborazioni

1. Il bando di cui all'art.1, 2° comma, è emesso con decreto rettorale, contenente l'indicazione:
 1. dei servizi che costituiscono oggetto delle collaborazioni;
 2. dei luoghi in cui dovranno essere svolte;
 3. del numero delle collaborazioni;
 4. delle caratteristiche delle prestazioni richieste;
 5. delle date di inizio e fine delle collaborazioni;
 6. del corrispettivo orario per esse stabilito, determinato secondo quanto previsto dall'art.11 d.lgs.68/2012, entro il limite di 3.500 euro per anno accademico, secondo i vincoli di bilancio, somma esente da imposte;
 7. dei requisiti posseduti dagli studenti per la valida presentazione delle istanze di collaborazione, di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 8. del termine, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla data di emanazione del bando, entro il quale devono essere presentate le istanze degli studenti, a norma dell'art. 4 del presente regolamento;
 9. della composizione della Commissione suddetta cui è, altresì, demandato il compito di valutare le istanze di collaborazione presentate dagli studenti, sottoponendo, quindi, all'approvazione del C.T.O., l'esito della valutazione stessa.

2. Al bando è data pubblicità, oltre che a mezzo del sito web di Ateneo, mediante affissione all'albo della Segreteria studenti corsi di laurea.

Capo II ISTANZE DI COLLABORAZIONE E REQUISITI DELLE STESSE

Art. 4 Istanze di collaborazione e requisiti

1. Le istanze di collaborazione, di cui all'art.3, sono presentate alla Direzione Amministrativa, nei termini stabiliti dal bando, corredate di una dichiarazione sottoscritta dallo studente attestante il possesso dei requisiti di seguito indicati.

Possono fare istanza di collaborazione gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultino iscritti almeno al secondo anno di corso di laurea o ad un corso di laurea magistrale;
- b) non siano iscritti per un numero di anni superiore a quello della durata legale dei corsi di studio di appartenenza più uno, a partire dall'anno di immatricolazione;
- c) abbiano acquisito almeno la metà ovvero di due quinti, a seconda di quanto sarà al riguardo stabilito dal bando, dei crediti previsti dal piano didattico del Corso di studi, cui risultino iscritti, computati per approssimazione, in caso di valore decimali, al numero intero successivo;
- d) non siano stati beneficiari di borse di studio regionali, concesse dall'ARDIS dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria per l'anno accademico immediatamente precedente a quello del Bando, né dall'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;
- e) non abbiano già conseguito un diploma di laurea, eccezion fatta per gli iscritti al corso di laurea magistrale;
- f) non appartengano alle fasce di reddito ISEE, per le quali è previsto il pagamento dell'importo massimo come tassa di conguaglio. E' fatta, tuttavia, eccezione per le collaborazioni ai servizi per i disabili, alle quali non si applica tale restrizione, al fine di favorire la maggiore copertura possibile dei posti destinati a tale servizio, espressivo di particolare significato etico culturale.

2. Il possesso dei requisiti suddetti è certificato dagli stessi istanti. In caso di autocertificazione mendace, lo studente verrà escluso dalla graduatoria ovvero, qualora abbia già intrapreso lo svolgimento del servizio, da quest'ultimo, e rimarrà, peraltro, soggetto alle sanzioni di legge per le dichiarazioni mendaci.

Art. 5 Criteri di determinazione delle graduatorie

1. Scaduto il termine stabilito dal Bando per la presentazione delle istanze di collaborazione, queste sono esaminate dalla Commissione di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

La Commissione, vagliata l'ammissibilità delle istanze procede alla formulazione delle graduatorie per corso di laurea. Scaduto il termine stabilito dal Bando per la presentazione delle istanze di

Al fine della determinazione della graduatoria dei concorrenti, la commissione attribuisce a ciascun istante un punteggio base, in relazione al *curriculum formativo*, costituito dalla somma:

- a) di un massimo di 9 punti, in rapporto ai crediti acquisiti;
- b) di un massimo di 9 punti, ripartiti in modo proporzionale per ogni punto o frazione di punto, per un punteggio superiore a 25/30 nella media dei voti conseguiti negli esami di profitto superati dallo studente.

2. Con riguardo al bando generale, sono dichiarati idonei i concorrenti che hanno conseguito un punteggio complessivo di punti 12 e sono collocati in graduatoria in ordine di punteggio decrescente per corso di laurea. Quanto ai bandi specifici, i relativi idonei sono inseriti in un'unica graduatoria.

3. A parità di punti, si dà la precedenza in graduatoria, ai sensi dell'art.11 comma 4, lett. c) del d.lgs. 29 marzo 2012, n.68, agli studenti che versano in condizioni di reddito maggiormente disagiate. In caso di parità, è preferito lo studente di minore età. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della media più elevata negli esami di profitto.

Art. 6 Fasce di reddito

1. All'atto della presentazione dell'istanza di collaborazione, lo studente è tenuto ad esibire copia dell'avvenuto pagamento della tassa di conguaglio, determinata sulla base del reddito ISEE, relativa all'anno accademico immediatamente precedente a quello di riferimento del bando.

Art. 7 Pubblicità della graduatoria finale

1. Le graduatorie sono rese pubbliche nelle stesse sedi e con le modalità con cui è pubblicizzato il bando.

3. Avverso l'ordine di graduatoria lo studente può presentare ricorso al Rettore entro **6 giorni** dalla data di affissione, che si pronunzia, sentita la Commissione suddetta.

4. Nel caso in cui in un corso di laurea (triennale o magistrale) non sono stati ricoperti tutti i posti assegnati, i posti rimanenti vengono rimodulati e riassegnati al corso di laurea in cui risultano idonei in eccesso. Le collaborazioni vengono assegnate a detti idonei secondo l'ordine assoluto dei punteggi ottenuti.

5. Le collaborazioni di cui al presente regolamento non sono compatibili con altre collaborazioni in ambito universitario a qualsiasi titolo retribuite o con borse di studio.

Capo III COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

Art 8 Costituzione del rapporto

1. Gli idonei sono invitati dall'Amministrazione, secondo l'ordine di graduatoria, a sottoscrivere un atto di impegno a svolgere attività di collaborazione cui sono chiamati. Nell'atto

stesso sono indicati l'oggetto e le modalità della collaborazione, nonché la sede del suo svolgimento.

2. In caso di rinuncia allo svolgimento dell'attività di collaborazione, se ne fa proposta allo studente immediatamente seguente in graduatoria.

3. Lo studente che accetta l'incarico sottoscrive l'atto di impegno di cui al primo comma e ne riceve copia. L'avvenuta assunzione da parte dello studente viene annotata in apposito registro. Dell'atto di impegno sottoscritto e del registro possono prendere visione tutti i docenti che ne facciano richiesta.

4. L'atto di impegno è trasmesso in copia al responsabile della struttura alla quale lo studente è destinato.

5. L'incarico può essere svolto dallo studente con continuità fino al completamento del numero di ore fissato o anche in modo discontinuo, compatibilmente con le esigenze della struttura in cui opera.

Art. 9

Controllo del servizio e sanzioni per inadempienze

1. Al responsabile della struttura presso cui è prestata l'attività di collaborazione è fatto obbligo di vigilare sul corretto e pieno svolgimento della suddetta collaborazione e di presentare, a conclusione dello stesso, una relazione contenente una valutazione in merito all'attività svolta, alle modalità di svolgimento della stessa, nonché all'efficacia dei servizi esercitati.

2. Eventuali inadempienze e complessive carenze circa l'attività di collaborazione sono senza indugio comunicate dal responsabile della struttura al Rettore, per l'adozione dei provvedimenti di competenza. In particolare, il Rettore può, sentito lo studente interessato, procedere con provvedimento motivato alla riduzione del corrispettivo spettante allo studente stesso, in proporzione all'entità dell'irregolarità denunciata ovvero far luogo alla rescissione del rapporto di collaborazione.

Art. 10

Corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'attività di collaborazione è fissato dal C.T.O. secondo le disponibilità di bilancio (nel limite del tetto massimo previsto dell'art.11 del d.lgs. n.68 del 2012) e verrà riportato nel bando.

2. Il pagamento del corrispettivo ha luogo da parte dell'Amministrazione dietro presentazione della relazione, di cui all'art.9, da parte del responsabile della struttura.

3. Il corrispettivo è esente da imposte ai sensi dell'art.11 del d.lgs. n.68 del 2012.

4. Nel caso che il rapporto di collaborazione sia stato sospeso, per qualunque causa, nessun corrispettivo è dovuto per la collaborazione non prestata.

Art. 11

Cessazione del rapporto

1. Scaduto il termine fissato nell'atto di costituzione del rapporto di collaborazione, il rapporto stesso cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna. Il rapporto cessa, altresì, automaticamente alla data del superamento dell'esame di laurea o comunque di cessazione dell'iscrizione dello studente all'Università.

2. È facoltà dello studente interessato chiedere la cessazione anticipata del rapporto di collaborazione; nel qual caso, alla struttura può essere assegnato altro studente in collaborazione, secondo l'ordine di graduatoria e per il solo periodo residuo.

Art. 12
Assicurazione contro gli infortuni

1. L'Università provvede a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti cui sia conferito un incarico di collaborazione.

2. L'incarico non dà luogo ad alcun obbligo di assicurazione sanitaria né pensionistica.

Art. 13
Relazione finale

1. Entro la fine di ciascun anno solare la Commissione, di cui all'art.3 del presente regolamento, redige e trasmette al Rettore, che ne dà comunicazione al C.T.O., una relazione sull'attività svolta dagli studenti e sull'efficienza dei servizi prestati.

Capo IV
STANZIAMENTO E RIPARTIZIONE DEI FONDI

Art. 14
Stanziamiento annuale

1. In sede di predisposizione del bilancio preventivo, sono definite dal C.T.O. le risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese richieste per il pagamento dei corrispettivi agli studenti chiamati a svolgere attività di collaborazione.

IL RETTORE
(Prof. Salvatore Berlingò)